

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.30 DEC. LGS. N.267 DEL 18.08.2000 E S.M.I.
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO FRA I COMUNI DI MONTESEGALE E ROCCA SUSELLA.**

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno.....del mese di nella sede municipale del
Comune di

TRA

IL Comune di MONTESEGALE Provincia di Pavia, con sede in Piazza Municipio n. 1,
P.IVA: 0048546018, rappresentato dal Dott. Ferrari Carlo, nato a _____ il giorno
_____, in qualità di Sindaco,

E

Il Comune di Rocca Susella, Provincia di Pavia, con sede in Fraz,. Susella n1, P.IVA : e
C.F. :00487150187, rappresentato da nato a _____ il giorno
_____, in qualità di,
,

PREMESSO

- Che nel Comune di Godiasco Salice Terme insiste una scuola: primaria e secondaria rientrante nel distretto scolastico di Rivanazzano Terme, normalmente frequentata dai bambini residenti a Godiasco Salice Terme e nei Comuni limitrofi ;
- che a seguito di apposita richiesta da parte del Comune di Rocca Susella e dei colloqui intercorsi tra i Sindaci delle Amministrazioni sopracitate il Comune di Monteseale ha dato disponibilità di fornire il servizio di trasporto scolastico ai bambini residenti nel Comune di Comune di Rocca Susella, che ne facciano richiesta, frequentanti le scuole primarie e secondarie di Godiasco Salice Terme;
- che in ragione di quanto indicato nella premessa narrativa è intenzione delle Amministrazioni comunali sopra specificate provvedere alla gestione in forma associata del servizio di trasporto scolastico;
- che il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31 Gennaio 1997 in materia di trasporto scolastico prevede, all'art. 3, comma c), che lo scuolabus di proprietà comunale possa essere utilizzato anche da alunni o bambini abitanti in Comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli Enti locali interessati siano regolati in base a specifiche Convenzioni, ai sensi degli artt. 13, commi 1 e 2 e 30, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.

EVIDENZIATA l'opportunità di gestire in forma associata il servizio di trasporto scolastico tra i Comuni di Monteseale e Rocca Susella, ai sensi dell'art. art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., nelle forme e nei modi fissati dalla presente convenzione, stabilendo finalità, condizioni e durata, per l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione.

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Montesegele si impegna ad effettuare il servizio di trasporto scolastico presso la scuola primaria e secondaria del comune di Godiasco Salice Terme degli alunni residenti nel Comune di Rocca Susella che ne facciano richiesta per l'anno scolastico 2014-2015, **entro i limiti di capienza del pulmino stesso tenuto conto dell'ordine cronologico delle domande.**

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio- obblighi degli enti convenzionati-

Il servizio di trasporto scolastico verrà garantito dal Comune di Montesegele, a propria cura e spese, ai bambini residenti nel Comune di Rocca Susella, iscritti presso la scuola primaria e secondaria del Comune di Godiasco Salice Terme, organizzando il suddetto servizio in base all'articolazione dell'orario scolastico comunicato dalla direzione didattica al responsabile del servizio competente del Comune di Montesegele, purchè il mezzo possa accogliere gli alunni lungo la Strada Provinciale n.184 **(lungo il percorso dal Comune di Montesegele al plesso scolastico di Godiasco).**

Il Comune di Montesegele garantirà il suddetto servizio anche nel caso in cui la direzione didattica della scuola primaria di Godiasco Salice Terme fissi uno o più rientri pomeridiani.

A tal fine si avvarrà delle risorse umane e strumentali di cui dispone.

Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione ha durata sino al **30.06.2015.**

Si potrà procedere alla risoluzione consensuale della presente convenzione in qualunque momento.

La risoluzione della presente convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da un solo degli Enti convenzionati, previa deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettere tempestivamente all'altro ente.

Il recesso produce effetti entro TRENTA giorni dall'invio all'altro Ente della deliberazione di recesso.

Il mancato rispetto di quanto indicato nella presente convenzione sarà motivo di risoluzione immediata della medesima.

La presente convenzione decadrà di diritto qualora risultasse incompatibile con le deliberazioni che gli enti dovranno adottare per l'associazione obbligatoria di funzioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, che ha modificato l'art. 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, l'art. 16 del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. Tale eventuale decadenza decorrerà dall'esecutività delle nuove deliberazioni da assumere per la gestione associata di funzioni.

Art.4 - RIPARTIZIONE ONERI E SPESE

I rapporti economici fra i due Enti sono improntati al principio di solidarietà.

I costi relativi alla gestione del servizio di trasporto scolastico in forma associata oggetto della presente convenzione sono interamente a carico del Comune di Montesegele.

Il Comuni di Rocca Susella riconoscerà un rimborso forfettario per l'anno scolastico in oggetto di € 50,00 per ogni bambino.

Art. 5 - DECORRENZA

La presente convenzione acquisirà efficacia dopo l'approvazione da parte dei consigli Comunali dei due Enti e la relativa sottoscrizione.

Art. 6 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie sorte tra i soggetti aderenti alla presente Convenzione sarà devoluta al tribunale di Voghera.

ART. 7 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Montesegale

Per il Comune di Rocca Susella
